

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

sergio.massa@sdc.bo.it

Dott. Elena Melandri

elena.melandri@sdc.bo.it

Dott. Paola Belelli

paola.belelli@sdc.bo.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

pierpaolo.arzarello@sdc.bo.it

Dott. Monica Cesari

monica.cesari@sdc.bo.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabetta.colombarini@sdc.bo.it

Bologna, 2 marzo 2023

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

Con la presente Circolare vogliamo darvi i primi ragguagli sulle novità intervenute a cavallo dell'anno, in particolare relative alla Legge di bilancio 2023 e al Decreto Milleproroghe.

CAMBIAMENTO DELLE NOSTRE MAIL

Importante: vi preghiamo di modificare i nostri vecchi indirizzi mail utilizzando quelli nuovi sopra riportati. Siamo stati costretti al cambiamento causa i noti disservizi nella Posta di Libero e Virgilio, con perdita delle mail da fine gennaio fino all'8.2.2023. Per qualche mese comunque i vecchi indirizzi resteranno ancora attivi. Sul nostro sito web potete trovare tutti gli indirizzi di posta elettronica.

Termini di presentazione della Dichiarazione annuale IVA 2022: 2.5.2023

La dichiarazione annuale IVA deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Di conseguenza, la dichiarazione IVA relativa all'anno 2022 deve essere presentata a decorrere dall'1.2.2023 ed entro il **2.5.2023** (in quanto il 30.4.2023 è domenica e l'1.5.2023 è un giorno festivo).

Occorre invece inviare il modello entro il 28.2.2023 se il contribuente intende avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale (quadro VP) i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2022.

Versamento del saldo iva: il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuto se il relativo importo non supera 10,33 euro. Pertanto l'importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.

il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale deve avvenire **entro il 16 marzo 2023**.

In alternativa i soggetti passivi IVA possono avvalersi del differimento del termine al 30 giugno, in tal caso il versamento entro il 30.6.2023 deve essere effettuato maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023. E infine è possibile pagare il saldo Iva il 31.7.2023, con un'ulteriore maggiorazione dello 0,4% ovvero rateizzando l'importo.

Tassa sui libri sociali SpA e Srl - Scadenza 16.3.2023

Come ogni anno le società di capitali sono tenute a pagare la tassa libri sociali per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali obbligatori.

L'importo varia a seconda dell'ammontare del capitale sociale alla data del 1° gennaio 2023 nelle seguenti misure:

– **309,87** euro, se il capitale non è superiore a 516.456,90 euro;

– **516,46** euro, se il capitale supera 516.456,90 euro.

Il pagamento va eseguito con modello F24 indicando nella sezione "Erario" il codice tributo "**7085** - Tassa annuale vidimazione libri sociali", con possibilità di compensazione in F24 con eventuali crediti Ires, Irap o Iva, al pari di ogni altro versamento di natura tributaria.

Iva: Note di variazione (NC) in caso di procedure concorsuali - Termini per l'emissione

Siamo prossimi alla Dichiarazione annuale Iva e alla redazione del bilancio 2022, per cui un ripasso di questa normativa fa bene.

Note di variazione IVA: i due regimi

Attualmente sono vigenti due diversi regimi per l'**emissione delle note di variazione**:

1. quello pregresso, ma ugualmente vigente, in forza del quale se il debitore risulta essere stato sottoposto a una procedura concorsuale avviata **prima del 26 maggio 2021**, si deve continuare ad attendere l'esito infruttuoso della stessa prima di poter emettere la nota di variazione in diminuzione per il recupero dell'IVA. Questo determina un contrasto tra il trattamento ai fini delle imposte dirette, dove la perdita era fiscalmente deducibile subito, ed il trattamento ai fini Iva, dove invece per il suo recupero occorreva aspettare la chiusura della procedura concorsuale. In particolare:
 - nel caso di debitori assoggettati a **fallimento**, la nota di variazione può essere emessa solo dopo che il piano di riparto finale diviene esecutivo o, in assenza di riparto, allo scadere del termine per la proposizione di reclamo avverso il provvedimento di chiusura della procedura fallimentare;
 - nel caso di procedure soggette a liquidazione coatta amministrativa, la nota di variazione può essere emessa al decorrere dal termine per le opposizioni al piano di riparto (art. 213 L.F.);
 - nel caso di **concordato fallimentare**, la nota di variazione può essere emessa nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di omologa;
 - nel caso di **concordato preventivo**, la nota di variazione può essere emessa per la parte percentuale del credito rimasta insoddisfatta al momento di avvenuta chiusura del concordato.

2. quello più recente, secondo il quale, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo connesso a procedure concorsuali avviate **dal 26 maggio 2021**, non si deve più attendere la conclusione delle stesse per poter esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva corrispondente a quanto rimasto impagato. In tal caso l'Ag. Entrate ha chiarito che **la nota di variazione IVA può essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale (senza quindi attendere gli sviluppi)**, ossia dalla data:

- della **sentenza dichiarativa del fallimento**;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del **decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo** (evento che precede l'omologa);
- del **decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in crisi.

Resta immutato, invece, il diritto alla detrazione dell'IVA dalla data del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis L.F., ovvero dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese del piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d) L.F..

Qualora, invece, siano attivate procedure esecutive individuali, la variazione in diminuzione resta sempre subordinata **all'esito infruttuoso** delle medesime, e pertanto:

- al verbale di pignoramento presso terzi negativo;
- al verbale di pignoramento mobiliare dal quale risulti l'assenza di beni da pignorare;
- all'impossibilità di accedere al domicilio del debitore;
- alla sua irreperibilità;
- all'interruzione della procedura esecutiva per eccessiva onerosità, dopo che per tre volte è andata deserta l'asta per la vendita del bene pignorato.

Ricordiamo inoltre che ora l'emissione della nota di variazione IVA per detrarre l'imposta non incassata al momento di avvio della procedura concorsuale **non risulta preclusa dalla mancata insinuazione al passivo del credito corrispondente**.

Il termine per il diritto alla detrazione IVA

Quanto, infine, al termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali va considerato che, in base al c. 2 dell'art. 26 del D.P.R. 633/72, il cedente/prestatore (creditore) *ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25 e che l'art. 19 c. 1 del D.P.R. 633/72 dispone che il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo*.

I suddetti principi trovano applicazione anche relativamente alla detrazione dell'IVA da nota di variazione in diminuzione, nel senso che una volta emessa detta nota di credito, entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

diminuzione, l'imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento.

Ai fini della detrazione, pertanto, **rileva anche il momento di emissione della nota di variazione**, che rappresenta il presupposto formale necessario per l'esercizio concreto del diritto.

Quindi, laddove il presupposto per operare la variazione in diminuzione si fosse verificato nel periodo d'imposta 2022, la nota di variazione dovrebbe essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2022, cioè **entro il 30 aprile 2023**.

In conclusione per le procedure concorsuali avviate dal 26/5/2021 abbiamo che:

1. la data **da cui** è possibile emettere la nota di variazione ed esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA è quella in cui il cessionario/committente viene assoggettato alla procedura stessa;
2. la data **entro cui** si deve emettere la nota di variazione coincide con il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno nel corso del quale si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui viene emanata:
 - la sentenza dichiarativa del fallimento;
 - il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
 - il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
 - il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
3. **la data entro cui esercitare il diritto alla detrazione è la data della liquidazione periodica IVA relativa al mese (o trimestre) in cui la nota viene emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno di emissione della nota di credito.**

Triangolazioni intracomunitarie - dicitura "inversione contabile"

Secondo la Corte di Giustizia UE l'indicazione della dicitura «**inversione contabile**» nelle triangolazioni comunitarie è un **obbligo di natura sostanziale** che deve essere riportato nella fattura emessa nei confronti del destinatario finale dei beni, al fine di designare quest'ultimo come debitore d'imposta e rendergli noti gli obblighi.

Bilanci - Correzione degli errori contabili - Novita'

Normalmente il bilancio va redatto secondo il principio di competenza. Può succedere tuttavia di sbagliarsi o di dimenticare qualcosa, sia nei costi che nei ricavi. Per rimediare, negli esercizi successivi, il rimedio è quello di correggere l'errore e di presentare una nuova Dichiarazione dei redditi, integrativa, allo scopo di regolare le maggiori (o minori) imposte dovute, con sanzioni ridotte ed interessi.

ATTENZIONE

La **novita'**, applicabile solo a partire **dai bilanci 2022** e solo **per le società il cui bilancio è sottoposto alla revisione** legale dei conti, consiste nell'evitare la correzione dei passati bilanci e la presentazione di più Dichiarazioni integrative, inserendo il costo o il ricavo mancante nel bilancio dell'esercizio in cui l'errore viene alla luce, con effetti anche fiscali e senza applicazione di sanzioni od interessi (c.d. principio di derivazione rafforzata). Naturalmente l'errore deve essere non rilevante e non frutto di comportamenti fraudolenti.

In altre parole, facendo un semplice esempio, se nel bilancio 2020 abbiamo dimenticato di inserire una fattura da emettere (o una fattura da ricevere) e ce ne accorgiamo nel 2022, possiamo tranquillamente inserire questo ricavo (o questo costo) nel bilancio 2022 senza applicazione di sanzioni e con pieno riconoscimento fiscale.

Termini approvazione bilanci 2022

I Bilanci 2022 sono da approvare da parte dell'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quindi in generale entro il 30.4.2023. Cadendo di domenica ed essendo festivo il giorno successivo, nonostante che parte della dottrina ritenga che la scadenza scatti al 2.5.2023, consigliamo di anticipare la scadenza al 29.4.2023

Cio' salvo che lo statuto non consenta il rinvio a 180 giorni, ossia al 29 giugno 2023, nei casi in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società.

La comunicazione del progetto di bilancio, con la relativa relazione, ai controllori (sindaci e/o revisori), e' da effettuarsi almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il termine per il deposito del progetto di bilancio con i relativi allegati presso la sede sociale va effettuato nei 15 giorni che precedono l'assemblea.

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Assemblee in audio-video conferenza - Decr. milleproroghe

Il Dl milleproroghe 2023 riapre, **fino al 31 luglio 2023**, anche in deroga alle disposizioni statutarie, il termine entro il quale si può approfittare delle modalità emergenziali di svolgimento delle assemblee societarie, comprese associazioni e fondazioni, introdotte nel corso dell'epidemia da Covid-19, vale a dire che fino all'ultimo giorno del luglio 2023 possono essere «**tenute**», a prescindere dalle previsioni dello Statuto:

- le assemblee delle società di capitali e delle cooperative imponendo ai partecipanti di intervenire a distanza mediante audio-video conferenza; tale circostanza va precisata nell'avviso di convocazione;
- le assemblee delle società quotate imponendo ai soci di parteciparvi conferendo una delega al cosiddetto «rappresentante designato», nominato dalla società emittente.

ATTENZIONE

perché la legge fa riferimento alla data in cui l'assemblea è «**tenuta**» e non alla data in cui l'assemblea è «convocata».

Si ritiene che la medesima disposizione sia applicabile anche alle riunioni del CdA e del Collegio sindacale.

Srl - Attenzione ai limiti per l'obbligo di nomina di un Sindaco o di un Revisore

Entro il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 le società di capitali che superano determinati limiti sono tenute alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha **superato per due esercizi** consecutivi almeno **uno** dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **4 milioni** di euro; ←
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: **4 milioni** di euro; ←
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **20** unità. ←

Viceversa, l'obbligo di nomina cessa nel caso in cui la società per **tre esercizi** consecutivi non superi nessuno dei limiti sopra esposti.

Paradossalmente può capitare il caso in cui la società superi i parametri sopra descritti e che quindi sia soggetta a revisione, ma soddisfa quelli previsti dall'art. 2435-bis c.c. In questo caso il revisore legale si troverà a dover **effettuare le procedure di revisione** su un bilancio redatto in **forma abbreviata**.

Imprese - Bonus energia

L'incremento dei costi di gas ed energia registrato nel corso del 2022 ha spinto in più occasioni il legislatore a intervenire con apposite misure di sostegno per le imprese, introducendo appositi crediti d'imposta (bonus) commisurati sia ai consumi di gas che ai consumi di energia elettrica registrati nel corso dei vari trimestri del 2022. Tali crediti possono essere usati in compensazione con F24 entro determinate scadenze o, in alternativa, possono anche essere ceduti a terzi, infatti la stretta sui bonus fiscali è stata circoscritta solo ai bonus edilizi..

Queste sovvenzioni **non concorrono per legge a formare base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP** e sono assimilabili a **contributi in c/esercizio**, da rilevarsi contabilmente per competenza (voce A5 - Altri Ricavi - del conto economico) nell'esercizio in cui sorge il diritto a percepirla. Normalmente questi conteggi vengono effettuati dai fornitori di energia dietro richiesta del contribuente.

In altre parole avremo in Dare del c/economico i costi dell'energia e in Avere il contributo statale.

Per i Bonus energia relativi al terzo e quarto trimestre 2022, sia la compensazione che la cessione potranno intervenire **anche nel corso dell'anno successivo** a quello di sostenimento dei costi agevolati, ma entro il 30 settembre 2023.

ATTENZIONE

Per i crediti di imposta energia e gas del **3° e 4° trimestre 2022**, non consumati entro il 16.3.2023, vi è l'obbligo di comunicazione all'Ag. Entrate per non perdere il diritto di utilizzo dell'importo residuo. È stato di recente approvato l'apposito modello e le istruzioni per la compilazione.

Si devono utilizzare esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

I crediti inerenti il 1° e 2° trimestre 2022 dovevano essere utilizzati entro il 31.12.2022, pena la perdita del bonus.

Al punto 3.1 del provvedimento l'Agenzia chiarisce che il mancato invio di una valida comunicazione entro la scadenza del 16 marzo 2023 comporta l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023. **Pertanto chi l'ha consumato entro il 16.3 e l'ha esaurito nulla deve comunicare.** ←

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Con la Legge di Bilancio 2023 e' stata confermata l'agevolazione dei crediti d'imposta energetici a favore delle imprese, relativamente alle **spese sostenute nel primo trimestre 2023** per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. In particolare, con riferimento al primo trimestre 2023, la misura del credito d'imposta viene così quantificata:

- **45%** per imprese **energivore**;
- **35%** per imprese **non energivore**;
- **45%** per imprese **non gasivore**
- **20%** per imprese esercenti attività agromeccanica, agricola e della pesca (per acquisto carburante).

Il credito può essere utilizzato in **compensazione** tramite F24 o **ceduto interamente ad altri soggetti**, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, **entro il 31 dicembre 2023**.

Credito imposta investimenti 4.0 e ordinari - Decr. Milleproroghe

La proroga riguarda i beni materiali «4.0» e i beni «ordinari»

Con il Decr. Milleproroghe è stato ulteriormente prorogato, dal 30 settembre al **30 novembre 2023** il termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022. Inoltre, è stata disposta la proroga, sempre al 30 novembre 2023, anche del termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni "**ordinari**" prenotati nel 2022, in precedenza fissato al 30 giugno 2023.

Pertanto per gli investimenti effettuati nel 2022, o nel termine "lungo" del 30 novembre 2023 in caso di "prenotazione" entro il 31 dicembre 2022, il credito d'imposta spetta nella misura del **40%** rispettivamente per le quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro (art. 1 comma 1057 della L. 178/2020).

Per gli investimenti effettuati **dal 2023** il credito d'imposta è invece riconosciuto nella misura inferiore del 20% (ovvero 10% e 5% se rispettivamente superiori a 2,5 m/euro e fino a 10, o superiori a 10 ml/euro)

Per i beni "ordinari" prenotati nel 2022 e consegnati entro il 30.11.23 spetta il bonus 6%. Dall'1.1.23 su questi beni non si ha piu' nessuna agevolazione.

Ammortamento fiscale degli immobili strumentali per alcune imprese di commercio al dettaglio

L'art. 1, commi da 65 a 69, Legge di Bilancio 2023 consente alle imprese che svolgono una delle attività riferite ai **codici ATECO** elencati al comma 66, di dedurre le quote di ammortamento **dal 2023 al 2027** del costo dei fabbricati strumentali utilizzati per lo svolgimento delle suddette attività in **misura non superiore al coefficiente del 6%**.

Normalmente il coefficiente e' pari al 3% per cui chi intendesse far valere il maggior coefficiente del 6% avra' un ammortamento civilistico al 3% e uno, solo fiscale, al 6%, con relativo calcolo della fiscalita' differita.

Regime forfettario 2023

Regime forfettario 2023: soglia di accesso a 85.000 euro

La Legge di Bilancio 2023 innalza da 65.000 a 85.000 euro la soglia di accesso e permanenza nel regime forfettario, cio' consente di applicare un'imposta forfettaria del **15%** (5% per le nuove attività) sostitutiva di quelle ordinariamente previste.

La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione **cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro**, senza aspettare l'anno fiscale seguente.

Conseguentemente sarà dovuta l'Iva a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, restando sotto ai 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall'anno successivo.

La nuova Flat Tax - Tassa piatta incrementale, ma solo per il 2023

Che cos'e'? E' in sostanza una diminuzione dell'aliquota di tassazione Irpef per il solo anno 2023 calcolata sull'incremento del reddito dichiarato dai contribuenti minori, cioe' ditte individuali e lavoratori autonomi.

Entrando nello specifico, per il solo **periodo d'imposta 2023**, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo **che non applicano il regime forfettario** e con **redditi fino a 40.000 euro**, e' stata introdotta una **tassa piatta al 15%**. Tale imposta viene calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo del 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo piu' elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assumerà, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni sulla tassa piatta.

Contanti: limite a 4.999 euro

Dall'1.1.23 e' stato innalzato ad **€ 4.999,99** il limite massimo di trasferimento del denaro contante tra soggetti diversi.

La cosiddetta "Tregua fiscale"

Con questo nuovo nome si è dato avvio ad una serie di **condoni e sanatorie**, volte al recupero di imposte arretrate con riduzione, e talvolta, annullamento delle sanzioni e degli interessi.

Esistono attualmente diversi tipi di sanatorie fiscali, a seconda delle violazioni perpetrate, delle quali faremo una sintesi. Ogni contribuente dovrà valutare se e quanti "peccati" ritiene di aver commesso e la convenienza di aderirvi o meno. Si tratta di un esame che andrebbe valutato insieme al nostro Studio.

Violazioni formali commesse entro il 31.10.22 :commi da 166 a 173 dell'art. 1 L.29.12.2022 n. 197 (Legge di bilancio 2023).

E' il proseguimento dell'analoga sanatoria degli errori formali emanata nel 2018. Non riguarda le violazioni sostanziali, cioè quelle per le quali ai fini Irpef/Ires/Irap/Iva si determina una variazione di imponibile o imposta, ma non riguarda neanche quelle "meramente" formali" che ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis del D.Lgs. 472/1997, non sono punibili in quanto non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo dell'Erario e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Con questo "condono" possono essere regolarizzate per ciascun periodo d'imposta tutte le violazioni formali commesse **fino al 31.10.2022**, non ancora contestate, tenendo conto che tra poco più di un mese (causa le proroghe Covid) si prescrive l'annualità 2016 per cui al massimo si potrebbero sanare 6 anni.

Coloro i quali invece avessero già aderito alla precedente sanatoria del 2019 (che copriva le violazioni fino al 2018) possono sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti **di natura formale** solo per gli esercizi 2019-2020-2021 e 2022 fino al 31.10; per sanare tutti i 4 anni la sanatoria quindi costa 800 euro.

Per sapere quali violazioni vengono coperte possiamo elencarvi le principali:

- omessa o irregolare presentazione dei dati delle fatture emesse o ricevute e delle LIPE;
- omessa, irregolare o incompleta presentazione Intrastat;
- irregolare tenuta delle scritture contabili;
- omessa, incompleta o inesatta compilazione delle denunce Iva di inizio o variazione attività;
- erronea compilazione delle Dichiarazioni d'intento degli esportatori abituali;
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo e la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode, sempre che l'imposta risulti assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- mancata iscrizione al Vies;
- irregolarità nella compilazione dello Spesometro e nella fatturazione e registrazione delle fatture a condizione che non abbiano inciso sulle liquidazioni del tributo;
- omessa comunicazione della proroga o risoluzione della locazione soggetta a cedolare secca;
- in generale violazioni formali senza conseguenze sull'imponibile o sulle imposte.

➡ Riteniamo che questo "condono", che costa relativamente poco, sia da prendere al volo soprattutto per le aziende di maggiori dimensioni, che trattano centinaia di fatture e documenti.

La regolarizzazione si perfeziona mediante la **rimozione delle irregolarità** od omissioni, ove possibile ed entro il 31.3.23, e con il versamento di **200 euro** per ciascuno dei periodi d'imposta che si intende sanare, indicati nel modello F24 - Sez. Erario - con il seguente codice tributo:

"TF44" denominato "REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Art. 1, commi da 166 a 173, L. 197/2022".

Qualora le violazioni formali non si riferiscono ad un periodo d'imposta, occorre fare riferimento all'anno solare in cui sono state commesse.

il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023 ovvero in due rate di pari importo: la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, **commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta**, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

Sanatoria Avvisi bonari: art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (L. di bilancio 2023)

E' possibile definire in via agevolata le comunicazioni ricevute degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni inerenti gli anni 2019-2020 e 2021 (articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972) per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale.

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

L'agevolazione prevede la riduzione delle sanzioni dovute, che sono ricalcolate in **misura pari al 3% dell'imposta** (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. La definizione si applica anche alle liquidazioni periodiche Iva (LIPE) presentate.

In particolare, la circolare specifica che la sanzione ridotta al 3% (anziché al 10%) può essere applicata anche alle somme richieste al contribuente con avviso bonario per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 anche se notificato dopo il 1° gennaio 2023. Per le somme dovute è prevista l'estensione da 8 a 20 rate trimestrali del piano di rateazione. L'Ag. Entrate ha predisposto un file Excel per il ricalcolo delle sanzioni dovute, al link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/>.

Ravvedimento speciale: art. 1 commi da 174 a 178 della L. di bilancio 2023

È una sottospecie del ravvedimento operoso e serve, solo nel caso di tributi amministrati dall'Ag. Entrate, per definire una violazione sostanziale, ad es. una **Dichiarazione dei redditi presentata ma infedele**. È il caso di coloro i quali, ad es., hanno dimenticato un affitto, un reddito e non hanno naturalmente pagato le relative imposte. In questi casi occorrerà presentare una Dichiarazione integrativa entro il 31.3.2023. In sintesi questo ravvedimento:

- riguarda le dichiarazioni presentate sino al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2021** e precedenti;
- può riguardare solo le dichiarazioni validamente presentate, anche se tardivamente ma nei 90 giorni;
- non può riguardare le dichiarazioni omesse (quindi sono escluse quelle trasmesse oltre 90 giorni dall'ordinario termine perché da considerare comunque omesse), né il quadro RW;
- **consente di regolarizzare le violazioni sostanziali e quelle prodromiche** (es. l'omessa fatturazione) non assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione, sempreché non siano già state contestate dall'Ufficio;
- può riguardare anche errate deduzioni/detrazioni di imposta;
- può riguardare irregolarità commesse nel 770.

Benefici: il ravvedimento comporterà il pagamento delle imposte, degli interessi legali e delle sanzioni, queste ultime però ridotte ad 1/18 del minimo; In generale la sanzione minima per dichiarazione infedele è del 90%, pertanto $(90\% : 18) = 5\%$.

Bisogna calcolare anche le eventuali altre sanzioni sulle violazioni prodromiche (es.: fatturazione omessa o infedele, detrazione indebita dell'Iva, ecc.) sulle quali sanzioni opera sempre la riduzione ad 1/18-esimo ma senza potersi avvalere del cumulo giuridico (ad es.: più violazioni uguali hanno ciascuna una autonoma sanzione).

Il termine di versamento è il 31 marzo 2023, oppure mediante rateazione in 8 rate trimestrali aventi scadenza al 31/3, 30/6, 30/9 e 20/12) all'interesse del 2% annuo; si può pagare facendo ricorso alla **compensazione**. Sempre entro il 31 marzo 2023 è necessario **rimuovere l'inadempimento** quindi, ad esempio, presentare la **dichiarazione integrativa**.

Il ravvedimento speciale non opera per le violazioni di cui ai punti sopra esaminati Violazioni formali e Sanatoria Avvisi bonari, ed è consentito a condizione che alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata (entro il 31 marzo 2023) le violazioni non risultino contestate con atti di accertamento o di recupero, di liquidazione, compresi gli atti di irrogazione delle penalità e quelli di contestazione, nonché attraverso gli avvisi bonari (o direttamente la cartella di pagamento) relativi alle somme dovute.

Definizione agevolata atti di accertamento dell'Agenzia delle Entrate: commi da 179 a 185 della Legge di Bilancio 2023

Tale condono prevede che possono essere definiti:

- 1) I Processi Verbali di Constatazione consegnati al 31/3/2023;
- 2) gli Avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati all'1/1/2023, o notificati al 31/3/2023;
- 3) gli Inviti al contraddittorio.

La definizione comporta l'applicazione delle **sanzioni ridotte ad 1/18** del minimo di legge (cioè di quanto irrogato in caso di acquiescenza, oppure di legge in caso di adesione);

- prevede che le somme dovute **non possono essere compensate**;
- si perfeziona con il pagamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione riguardanti P.V.C. ed Inviti al contraddittorio, ovvero entro i termini del ricorso per gli Accertamenti;
- è ammesso il pagamento rateizzato in venti rate trimestrali.

Definizione delle liti pendenti: commi da 186 a 205 L. Bilancio 2023

Sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle Dogane, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, alla data dell'1 gennaio 2023.

Il pagamento dell'importo da versare per la definizione, che varia sulla base delle sentenze intervenute e della soccombenza delle parti, può avvenire in un'unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il termine per il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata scade il 30.6.23, per il pagamento delle rate successive alla prima il termine scade il 30.9, il 20.12 e il 31.3 di ciascun anno.

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Occorre formulare istanza entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia da definire, non e' ammessa una definizione parziale. Poi occorre pagare un importo commisurato al valore della controversia, **non compensabile**.

Conciliazione agevolata controversie tributarie pendenti: commi da 206 a 212 della Legge di Bilancio 2023

Tale condono, in alternativa alla Definizione delle liti pendenti sopra esaminata, prevede:

- la conciliazione fuori udienza;
- riguarda solo le controversie in cui è controparte l'Ag Entrate;
- e' escluso per le risorse U.E. e per l'IVA all'importazione;
- comporta l'applicazione della sanzione ad 1/18 del minimo;
- prevede il pagamento in unica soluzione od in venti rate;
- non è ammesso il pagamento mediante compensazione.

Rinuncia agevolata ai giudizi tributari pendenti in Cassazione: commi da 213 a 218 L. Bilancio 2023

In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, è confermata la possibilità di rinunciare entro il 30.6.2023 al ricorso principale / incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, di tutte le pretese azionate in giudizio, con riferimento alle controversie di cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti all'1.1.2023 dinanzi alla Corte di Cassazione aventi ad oggetti atti impositivi.

In particolare, al fine del perfezionamento della definizione transattiva, sono richiesti a sottoscrizione dell'accordo e il pagamento delle somme dovute (imposte, sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, interessi ed eventuali accessori), **senza possibilità di compensazione** di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

Definizione avvisi e conciliazioni - Rottamazione: commi da 219 a 221 L. Bilancio 2023

Tale condono riguarda gli omessi pagamenti di rate riferite ad avvisi di accertamento, liquidazione e rettifica, reclami, mediazioni, conciliazioni giudiziali. Esso prevede:

- il versamento integrale della sola imposta entro il 31.3.2023;
- la rata insoluta non deve aver comportato la notifica di cartelle esattoriali prima del pagamento dell'unica somma dovuta o della relativa prima rata;
- il dovuto **non è compensabile**.

Rottamazione carichi esattoriali affidati dal 2000 al 30 giugno 2022: commi da 231 a 252 della Legge di Bilancio 2023 (Rottamazione-quater) - commi da 231 a 251 L. Bilancio 2023

Tale condono prevede che::

- il debitore deve presentare istanza entro il 30 aprile 2023;
- si pagano le somme dovute per capitale;
- si risparmiano: sanzioni, interessi, more ed aggi;
- per le sanzioni amministrative (incluse le multe stradali), diverse da quelle inerenti violazioni tributarie o previdenziali, si ha l'abbattimento degli interessi;
- il rateizzo è previsto in 18 mensilità così ripartite:
 - 10% al 31/7/2023;
 - 10% al 30/11/2023;
 - il restante 80% in 16 rate di pari importo scadenti il 28/2, 31/5, 31/7 e 30/11;
- l'Ag Entrate comunica entro il 30 giugno 2023 le somme dovute.

Stralcio debiti fino ad €1.000: commi da 222 a 230 della Legge di Bilancio 2023

Tale condono prevede:

- lo stralcio dei ruoli affidati all'esattore dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- riguarda il debito residuo all'1/1/2023;
- è escluso in caso di: aiuti di Stato, multe ed ammende penali, risorse dovute all'U.E, IVA all'importazione;
- per le multe da violazioni stradali lo stralcio riguarda solo gli interessi;
- lo stralcio può riguardare anche somme dovute ad enti territoriali, ove gli stessi abbiano ritenuto di ammetterlo entro il 31/1/2023.

Assegnazioni/cessioni agevolate di beni ai soci (per notizia) - Estromissione immobili

I commi da 100 a 105 della L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), ripropongono l'assegnazione agevolata, ovvero la cessione agevolata, ai soci dei beni immobili non strumentali per destinazione e dei beni mobili registrati non strumentali.

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

L'assegnazione comporta la necessità di annullare riserve contabili di utili e/o di capitale in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione. Tale valore può essere pari, superiore o inferiore al suo precedente valore netto contabile.

Simile agevolazione e' prevista per la trasformazione della societa' in Societa' semplice nonche' per l'estromissione degli immobili da parte dell'imprenditore individuale.

Per ogni eventuale chiarimento e' bene parlarne direttamente in Studio essendo la procedura molto complessa.

Bonus edilizi: dal 17.2.2023 blocco sconti in fattura e cessione crediti

Come anticipato dalla stampa, dal 17.2.2023 il Governo ha dato una stretta sulle cessioni dei crediti e gli sconti in fattura. Essa non travolge solo il superbonus ma tutto l'universo dei bonus edilizi, quindi bonus ristrutturazioni al 50%, ecobonus, sismabonus, bonus facciate (ormai non più disponibile nel 2023), bonus per gli impianti fotovoltaici, bonus barriere architettoniche.

Eccezioni: per i lavori relativi al **superbonus 110%** lo stop non opera per le unifamiliari per le quali sia stata presentata la Cila entro il 16 febbraio; per i condomini si guarda, invece, sia alla Cila che all'adozione della delibera assembleare che approva l'esecuzione dei lavori. Per mantenere il diritto ad utilizzare le cessioni, è necessario avere tra le mani questi documenti. In caso di demolizione e ricostruzione dell'immobile, si guarda alla presentazione dell'istanza per ottenere il titolo abilitativo, tipo il permesso di costruire.

In relazione agli interventi che danno diritto ad **agevolazioni diverse dal superbonus** (ad esempio, bonus casa del 50%, ecobonus, sismabonus, bonus barriere 75%), invece, è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2025 nel caso del bonus barriere al 75%) **se, in data anteriore al 17 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta** del titolo abilitativo, oppure, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano **già iniziati i lavori**.

Si prevedono tuttavia ulteriori modifiche a questo decreto per evitare che il blocco provochi pesanti ripercussioni sulle imprese e sui privati, in particolare per i lavori minori non soggetti ad autorizzazioni, tipo sostituzione caldaie o infissi, laddove il materiale e' già stato ordinato ma i lavori non sono ancora iniziati e si faceva affidamento sullo sconto in fattura.

In conclusione tutti coloro che stanno valutando l'effettuazione di interventi edilizi per i quali spettano bonus fiscali e che non soddisfano le condizioni richieste potranno sì beneficiare delle detrazioni fiscali ma **soltanto in proprio tramite detrazione in dichiarazione dei redditi**.

Ecco nel dettaglio tutti i bonus edilizi coinvolti dalla stretta.

Superbonus

Detrazione al 110% (ora al 90%) spalmabile in 5 anni. Riguarda i condomini e gli edifici unifamiliari. Godono della stessa agevolazione anche l'installazione di impianti fotovoltaici o di pensiline di ricarica elettriche.

Bonus ristrutturazione

Detrazione del 50% dell'ammontare (max 96.000 euro) spalmato su 10 anni. E' destinato agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Rientrano nel bonus ristrutturazioni le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria realizzati sulle sole parti comuni condominiali.

Ecobonus

Detrazione del 50% spalmata in 10 anni; riguarda i lavori di efficienza energetica, in particolare sostituzioni di serramenti e infissi, schermature solari, caldaie a biomassa, caldaie a condensazione. Ma esiste anche un ecobonus con detrazione del 65% in 10 anni per interventi di particolare efficienza energetica come generatori di aria calda a condensazione, pompe di calore, scaldacqua a PDC, collettori solari.

Sismabonus

Detrazione al 110% (ora 90%) spalmabile in 5 anni, per lavori di consolidamento degli edifici compresa la demolizione e ricostruzione

Bonus facciate

Detrazione del 60% per le spese sostenute nel 2022 e del 90% per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, spalmabile in 10 anni. Di questo bonus possono però beneficiarne solo gli edifici che si trovano nei centri storici (zona A) e nelle zone anche parzialmente edificate.

Bonus mobili e giardini

Il bonus mobili (50% su una spesa massima di 8mila euro) e il bonus giardini (36% su 5mila euro) non sono mai stati utilizzabili tramite cessione del credito o sconto in fattura. Per loro, quindi, non cambia nulla: sono confermati fino alla fine del 2024 e continueranno a poter essere recuperati in dieci rate annuali in dichiarazione dei redditi.

Rivalutazione partecipazioni e terreni

E' stata riproposta la possibilita' di rivalutare le partecipazioni ed i terreni purché posseduti alla data del **1° gennaio 2023**; quest'anno, poi, possono beneficiarne anche le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e non solo quelle non quotate, come in passato.

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che entro il **15 novembre 2023**:
- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima rata.

Invece, fermo restando il termine per il versamento dell'imposta, per le **partecipazioni quotate** possedute al 1° gennaio 2023 e' prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ex art. 9 c. 4 lett. a) del TUIR.

Le disposizioni vigenti confermano la **possibilità** di eseguire il versamento delle imposte sostitutive in tre rate annuali di pari importo. In questo caso, entro il 15 novembre 2023 deve essere versata solo la prima rata per perfezionare l'opzione. Le rate devono essere di pari importo e quelle successive alla prima scadranno, rispettivamente, il 15 novembre 2024 e il 15 novembre 2025, maggiorate degli interessi del 3% annuo dal 15 novembre 2023.

Indice Istat dicembre 2022

Si riporta la variazione Istat a dicembre 2022, utile per l'eventuale aggiornamento del canone di locazione.

Indice del mese di DICEMBRE 2022	118,2	
Variazione percentuale rispetto al mese precedente		+ 0,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente		+ 11,3 
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 15,5	

La Russia e' diventata paese Black List

L'Ecofin ha deciso di aggiungere Isole Vergini britanniche, Costa Rica, Isole Marshall e **Russia** all'elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, cioe' all'elenco dei paesi black list. Con queste aggiunte l'elenco è ora composto da 16 paesi: ne facevano già parte Samoa americane, Anguilla, Bahamas, Figi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini americane e Vanuatu.

Ricordiamo che la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in paesi paradisiaci, e' limitata al loro valore normale ed a condizione che tali operazioni abbiano avuto concreta esecuzione.

La comunicazione del titolare effettivo delle societa' : nulla di nuovo

Gia' dopo le ferie estive 2022 vi avevamo avvisato di questo obbligo comunicativo al Registro Imprese. Si attendeva la pubblicazione del relativo Decreto, dal quale decorrevano i 60 giorni per presentare la comunicazione.

Ad oggi il Decreto ancora non e' stato emanato per cui rimaniamo in attesa.

Decadenza

A partire dall'anno 2016 Il Fisco in generale gode di un anno in piu' per effettuare accertamenti, in generale 5 anni dall'anno di presentazione della dichiarazione; pertanto **l'anno 2016 sarebbe dovuto scadere il 31.12.2022**, e cosi' via di anno in anno. Tuttavia le norme Covid hanno prolungato di 85 giorni la scadenza per cui, relativamente all'anno 2016, essa e' prorogata al 26.3.2023.

In caso di dichiarazione integrativa i termini di decadenza per l'accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, ma solo limitatamente agli elementi oggetto della rettifica.

* * * * *

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito **www.studio-dott-comm.it**.